



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XV - n. 2-2020  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2020  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

## Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:  
per l'Italia, € 75,00  
per l'estero, € 120,00  
un fascicolo costa € 40,00  
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00  
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:  
Luigi Pellegrini Editore  
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:  
– versamento su conto corrente postale n. 11747870  
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena  
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

*Nelle more della pubblicazione del presente numero, il 3 dicembre 2020 ci ha lasciati il Professore Giuseppe Dalla Torre, illustre canonista ed ecclesiasticista, già Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.*

*Da qualche anno era nato un rapporto speciale tra il Maestro romano e la nostra Rivista. Il Professore Dalla Torre aveva infatti accettato la direzione scientifica della sezione “Diritto Vaticano” cogliendo con piacere l’interesse della rivista *Diritto e Religioni* a sviluppare questo settore dotato ormai di una sua specificità all’interno delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche.*

*È con commozione che pubblichiamo il Suo ultimo articolo, inviatoci a settembre per la pubblicazione in questo numero, del quale riprende con approfondimenti, integrazioni e note bibliografiche, la riflessione storico-giuridica sul XX settembre 1870, che aveva in parte anticipato il giorno dell’anniversario della breccia di Porta Pia sul quotidiano *Avvenire*.*

MARIA D’ARIENZO

*XX settembre 1870\**

*September 20<sup>th</sup> 1870*

GIUSEPPE DALLA TORRE

RIASSUNTO

*Nel rievocare i fatti del 20 settembre 1870, a cento cinquanta anni di distanza, il saggio rileva come si sia cristallizzato a livello storico il giudizio della incomprendibilità ed irragionevolezza della resistenza all'annessione di Roma da parte del Regno d'Italia, opposta da Pio IX. Trattasi di un giudizio privo di ragionevolezza, perché da nessuno Stato si può pretendere la rinuncia ad esistere. Ciò non toglie naturalmente che, agli occhi della storia, la fine del Potere temporale dei Papi si rilevò un vantaggio per la Santa Sede e per la Chiesa.*

PAROLE CHIAVE

*20 settembre 1870, annessione di Roma al Regno d'Italia, resistenza opposta dallo Stato Pontificio, ragionevolezza, vantaggi per la Santa Sede e la Chiesa cattolica.*

ABSTRACT

*Recalling the events of September 20, 1870, one hundred and fifty years later, the essay notes how history has ultimately sided against Pius IX's resistance to the annexation of Rome by the Kingdom of Italy, judging it to be incomprehensible and unreasonable. This judgment, however, is devoid of reason, because no State can expect the renunciation of an existing one. This does not, of course, take away from the fact that, in the eyes of history, the end of the temporal power of the Popes has proved to be an advantage for the Holy See and for the Church.*

KEY WORDS

*20<sup>th</sup> of September 1870, annexation of Rome by the Italian Kingdom, resistance from the Papal States, reasonable, advantages for the Holy See and the Catholic Church.*

---

\* Il presente scritto riproduce, con integrazioni e con l'apporto delle note, l'articolo pubblicato il 20 settembre 2020 sul quotidiano *Avvenire*, a p. 27, sotto il titolo *La resistenza di Pio IX? Legittima e doverosa*.

Che la storia la facciano i vincitori è fatto risaputo. Per certi aspetti si tratta di un fenomeno inevitabile, che solo il passare del tempo può mitigare, favorendo un approccio più oggettivo a ciò che avvenne.

Ma la mancanza di voce dei vinti consente molto spesso il consolidarsi di interpretazioni che divengono luoghi comuni, le quali hanno il sapore di un giudizio ideologico più che una valutazione storica<sup>1</sup>. Un caso tipico lo si riscontra ancora oggi, ad un secolo e mezzo di distanza, a proposito degli eventi che portarono alla fatidica breccia di Porta Pia il 20 settembre 1870. Eventi che segnarono la fine, dopo un millennio, dello Stato Pontificio e la realizzazione compiuta del progetto di circoli liberali italiani – ma non solo italiani – di vedere Roma capitale del Regno d'Italia; un progetto perseguito sotto la sollecitazione dell'idea romantica, tutta ottocentesca, dello Stato-nazione, nel quale cioè i confini politici coincidessero con quelli etnici<sup>2</sup>.

Nel caso specifico il luogo comune, quello cioè consolidatosi al punto tale da potersi considerare irreformabile, è la valutazione in sostanza come ottusa e inspiegabile, quindi illogica, della resistenza opposta da Pio IX, e dal suo abile Segretario di Stato cardinale Giacomo Antonelli, al progetto piemontese di realizzare l'unità nazionale attraverso successive acquisizioni territoriali ottenute con conquiste militari e progressiva estinzione degli Stati italiani preesistenti. Dinnanzi a quanto storicamente avvenuto, si è formato un giudizio non solo di assoluta irragionevolezza di quella resistenza, ma anche di ingiusta opposizione a quella che venne – e viene tuttora – considerata come una sorta di pretesa giuridicamente fondata, cioè di un vero e proprio diritto del Regno d'Italia o quantomeno degli italiani, anziché, semmai, una più comprensibile “aspirazione”<sup>3</sup>.

Si può discutere molto se nelle corde delle popolazioni italiane fossero sentimenti per l'unità nazionale, o se questa in realtà non fosse che l'idea di élites politiche, diplomatiche e militari<sup>4</sup>. Per il grande Regno del sud, ad

---

<sup>1</sup> In merito sempre pacate e persuasive le pagine di ARTURO CARLO JEMOLO, *Il mito dell'anti-Risorgimento*, ora in Id., *Gli uomini e la storia*, Prefazione di LEOPOLDO ELIA, Studium, Roma, 1978, pp. 8-12.

<sup>2</sup> Una appassionata ricostruzione degli ideali e delle vicende in LUCIO VILLARI, *Bella e perduta. L'Italia del risorgimento*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

<sup>3</sup> Quest'idea affiora netta ancora di recente, ad esempio nel volume di HUBERT HEYRIÈS, *La breccia di Porta Pia. 20 settembre 1870*, il Mulino, Bologna, 2020, apparso in occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell'evento, tant'è che nelle conclusioni l'autore scrive: “Vittorio Emanuele II diede inoltre prova d'umiltà, conciliazione e apertura per rassicurare la comunità internazionale, ma inutilmente perché i pontifici e il papa esibirono un fanatismo ispirato a uno spirito di sacrificio estremo, nella speranza di trasformare l'inevitabile disfatta militare in una vittoria politica” (p. 182).

<sup>4</sup> Ancora ARTURO CARLO JEMOLO, *Il mito dell'anti-Risorgimento*, cit., p. 9: “Sapevamo che il Risorgimento era stato opera eminentemente della borghesia colta, con partecipazione popolare solo

esempio, l'indifferenza, il sospetto o addirittura la contrarietà all'annessione al Piemonte sono testimoniate da eloquenti pagine di letteratura, come quelle tramandate nei *Malavoglia* di Giovanni Verga. Per quanto riguarda specificamente lo Stato Pontificio, rimane un dato indiscutibile che nonostante tutti gli sforzi messi in opera da mazziniani e da agenti piemontesi, non si riuscì mai ad ottenere una sollevazione di popolo che decretasse, dall'interno, la fine della sovranità temporale dei Papi: in particolare non riuscirono i tentativi del 1867, con i garibaldini giunti alle porte di Roma ma poi sconfitti a Mentana; non riuscirono i tentativi dell'autunno del 1870, per cui si dovette procedere militarmente contro i residui dello Stato Pontificio ed entrare in Roma attraverso l'abbattimento di una porzione delle mura di cinta<sup>5</sup>. Il popolo romano si manifestò sempre insensibile alle sirene dell'idea nazionale: forse per memoria della brutta fine delle due Repubbliche romane, quella del 1799 e quella del 1849, forse per amore del quieto vivere che era sua caratteristica, forse per i vantaggi che il paternalistico governo pontificio pure assicurava, forse per il timore del peggio, se non per affezione di sudditi al proprio sovrano.

Da un punto di vista strettamente giuridico, però, la tanto deprecata resistenza contro piemontesi e garibaldini era più che legittima; si può dire anzi che fosse doverosa. A ben vedere, infatti, non esiste né è mai esistito un principio di diritto pubblico interno o di diritto internazionale per il quale uno Stato, legittimamente costituito, debba rinunciare alla propria esistenza ed abbandonare popolo e territorio ad una sovranità straniera. Alla persona morale Stato, in qualche modo alla stregua della persona fisica, non è consentito il suicidio; la responsabilità politica, che attiene all'arte di perseguire il bene comune dei consociati, non consente al capo di Stato di rinunciare ai propri doveri e di dire ad altri: prego, entri, si accomodi.

A ben vedere qui non è solo in gioco il diritto alla propria sussistenza, alla legittima difesa da un ingiusto aggressore. Qui è in gioco, più ancora, il dovere proprio di ogni istituzione politica di difendere la comunità umana costituita su un territorio e organizzata politicamente; di difendere in particolare, tra i suoi componenti, i più deboli; di difendere la loro identità, così come forgiata

---

dove il dominio austriaco era sentito come straniero, ed in parte nei due ducati; ma in Toscana e in gran parte dello stato Pontificio il popolo non detestava i suoi governanti e nel Mezzogiorno meno ancora che altrove, si poteva ravvisare una coscienza politica della plebe”.

<sup>5</sup> Una recente e puntuale ricostruzione delle vicende in VITTORIO VIDOTTO, *20 settembre 1870*, Laterza, Roma-Bari, 2020, che pur allineato nei paradigmi della storiografia dominante, rende conto delle diverse informazioni contenute in atti ufficiali delle varie parti e nella stampa del tempo, di diverso orientamento, circa l'effettiva partecipazione della popolazione romana alle vicende dell'annessione, prima e dopo la breccia di Porta Pia.

dalla storia, le proprie leggi, gli usi, i costumi<sup>6</sup>.

Agli occhi di Pio IX questo elemento di doverosità assumeva una peculiarissima urgenza in ragione della ideologia politica dominante nel Regno di Sardegna prima e in quello d'Italia poi, ispirata ai canoni del più rozzo laicismo, del quale era portato caratterizzante un programma di secolarizzazione della società; quel laicismo che aveva condotto, dal 1848 in poi, alla nota politica anticlericale e alla conseguente legislazione eversiva<sup>7</sup>. Il bene anche spirituale dei sudditi e della intera comunità affidata alle sue cure non poteva consentire una resa a pretese di annessione, che avrebbero comportato – tra l'altro – l'estensione della legislazione in questione anche ai territori dell'ex Stato Pontificio. Cosa che puntualmente avvenne dopo il 1870<sup>8</sup>.

Ma c'era un'altra ragione a determinare la resistenza: la preoccupazione di Pio IX di essere fedele al triplice giuramento prestato al momento dell'elezione, di conservare l'integrità dello Stato Pontificio, di difenderlo e di trasmetterlo ai successori<sup>9</sup>. Il giuramento, che forse storicamente nasceva anche per esigenze di tutela di beni della Chiesa da degenerazioni nepotistiche, era però legato al fatto che conformemente ai principi generali del diritto canonico in materia di patrimonio ecclesiastico, Pio IX si riconosceva come mero amministratore, ma non proprietario, dello Stato Pontificio. Di esso, quindi, non poteva disporre<sup>10</sup>.

Con gli occhi di poi si può dire che quella resistenza era vana e che altri erano i disegni provvidenzialistici – per usare una visione cara a Jemolo<sup>11</sup> –

---

<sup>6</sup> Cfr. in merito GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Difesa*, in NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI (dir.), *Dizionario di politica*, Utet, Torino, 1976, pp. 307-312, il quale afferma che “Il momento conservativo è strettamente connesso all'essenza stessa dello Stato, che non può rinunciare ad autocautelarsi contro fenomeni di sovvertimento delle proprie istituzioni” (p. 308).

<sup>7</sup> Parla di “Chiesa nell'Italia laicista” CARLO CARDIA, nel suo bel libro *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 164-170.

<sup>8</sup> Lo ricorda VITTORIO VIDOTTO, *20 settembre 1870*, cit., p. 168 ss.

<sup>9</sup> Cfr. sinteticamente GIACOMO MARTINA, *Pio IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. III, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, p. 567.

<sup>10</sup> Di qui la deprecata “resistenza”. Anche se è stato dimostrato che furono le pressioni dell'apparato militare pontificio ad indurre Pio IX a permettere – contro le proprie precedenti determinazioni – di prolungare la resistenza all'attacco degli italiani e cioè di «aprire le trattative per la resa appena aperta la breccia» (cfr. PAOLO DALLA TORRE, *La difesa di Roma nel 1870*, in *Pio IX nel primo centenario della sua morte*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1978, pp. 485-659).

<sup>11</sup> “Sono [...] un provvidenzialista” dice ne *La storia nascosta*, in *Gli uomini e la storia*, cit., p. 205. E commenta Leopoldo Elia: “Il provvidenzialismo di Jemolo gli consente di rifiutare una visione della vicenda umana come puro caos o come trionfo dell'irrazionale: ma gli permette altresì di ritenere imperscrutabili le regole per cui al bene si alterna il male, alla santità la depravazione, alla saggezza la follia”; ed ancora “Certo la storia non è per Jemolo, come invece per Salvatorelli, interamente opera dell'uomo: il libero agire umano, nel bene e nel male, si compone in un disegno che sarà svelato nella pienezza del tempo” (LEOPOLDO ELIA, *Prefazione* a ARTURO CARLO JEMOLO, *Gli uomini e la storia*, cit., p. X ss.)

che guidano il divenire della storia. La breccia di Porta Pia, temuta, si risolse in un bene per la Santa Sede e per la Chiesa, libere ormai da fardelli temporalistici che non avevano più ragione d'essere e capaci di affrontare meglio i marosi della modernità.

Lo riconobbe con la consueta lucidità Giovanni Battista Montini nel memorabile discorso del 10 ottobre 1962 in Campidoglio, alla vigilia dell'apertura del Concilio Vaticano II, in cui valutò gli accadimenti romani del secolo precedente come un fatto provvidenziale. Diceva Montini: «Occorre osservare. Pare innanzi tutto notevole il fatto che questo imminente Concilio si celebri a Roma, la quale lo accoglie con molto onore e con molta circospezione, e si trova in condizioni ben diverse dalla Roma che accolse il primo Concilio Vaticano: Roma papale quella, Roma italiana questa. Il confronto fra l'Urbe del 1870 e la città del 1962 sorge spontaneo alla mente per rilevare non tanto l'aspetto esteriore enormemente e splendidamente migliorato della Roma odierna e assai differente dal volto, sempre regale ma invecchiato e sofferente, della Roma ottocentesca di allora, quanto per ricordare il comportamento ideale e politico, stanco ed inquieto a quel tempo, febbrile e vario, ma ben definito al tempo nostro. Non si può dimenticare che la presenza del Concilio Ecumenico a Roma nel '70 non valse a placare il fermento politico che dentro e fuori l'agitava, né a contenere la pressione degli avvenimenti, che portarono, proprio in quei giorni, alla caduta del potere temporale del Papa, ed insieme, con la Bolla *Postquam Dei munere* del 20 ottobre 1870, alla sospensione del Concilio Vaticano I, praticamente – lo abbiamo appreso adesso – alla sua fine. Parve un crollo; e per il dominio territoriale pontificio lo fu; e parve allora, e per tanti anni successivi, a molti ecclesiastici ed a molti cattolici non potere la Chiesa romana rinunciarvi, e accumulando la rivendicazione storica della legittimità della sua origine con l'indispensabilità della sua funzione, si pensò doversi quel potere temporale recuperare, ricostituire. E sappiamo che ad avvalorare questa opinione per cui fu così travagliata e priva delle più cospicue sue forze, quelle cattoliche, la vita politica italiana, fu l'antagonismo sorto tra lo Stato e la Chiesa. Parole concilianti, ma seguite da contrari fatti severi, non valsero a rassicurare il Papato che privato, anzi sollevato, dal potere temporale, avrebbe potuto esplicitare egualmente nel mondo la sua missione; tanto più che nell'opinione pubblica a lui avversa era diffusa la convinzione, anzi la triste speranza, che la secolare istituzione pontificia sarebbe caduta, come ogni altra istituzione puramente umana, col cadere dello sgabello terreno sul quale appoggiava da tanti secoli i suoi piedi, voglio dire la sua presenza politica nel mondo e la sua sempre mal difesa indipendenza».

Aggiungeva subito dopo: «Ma la Provvidenza, ora lo vediamo bene, aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando negli

avvenimenti. Il Concilio Vaticano I aveva infatti da pochi giorni proclamata somma ed infallibile l'autorità spirituale di quel Papa che praticamente perdeva in quel fatale momento la sua autorità temporale. Il Papa usciva glorioso dal Concilio Vaticano I per la definizione dogmatica delle sue supreme potestà nella Chiesa di Dio, e usciva umiliato per la perdita delle sue potestà temporali nella stessa sua Roma, ma com'è noto fu allora che il Papato riprese con inusitato vigore le sue funzioni di Maestro di vita e di testimoniao del Vangelo, così da salire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell'irradiazione morale sul mondo, come prima non mai»<sup>12</sup>.

Il 20 settembre condusse, nel concreto dell'esperienza, ad un più fedele rispetto del principio evangelico che distingue tra Cesare e Dio, quindi tra politica e religione. Dal punto di vista giuridico, poi, produsse una provvidenziale de-temporalizzazione della struttura istituzionale della Santa Sede e dello stesso diritto canonico<sup>13</sup>. Ed è interessante notare che la scomparsa dello Stato Pontificio, al contrario di quanto si sarebbe potuto immaginare, portò ad una vigorosa e rigogliosa presenza della Santa Sede nella vita della società internazionale, progressivamente cresciuta sino ad oggi<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. il testo in GIOVANNI BATTISTA MONTINI, *Roma e il Concilio*, 10-X-1962, in *Discorsi e scritti milanesi (1954-1963)*, prefazione di Carlo Maria Martini, introduzione di Giuseppe Colombo, Brescia-Roma, Istituto Paolo VI- Edizioni Studium, 1997-1998, 4 voll., pp. 5348-5361.

<sup>13</sup> Per approfondimenti rinvio a GIUSEPPE DALLA TORRE, *Fine del potere temporale dei Papi e diritto canonico*, in *Jus*, 3 (2019), pp. 101-120.

<sup>14</sup> Con riferimento allo sviluppo delle relazioni diplomatiche nel XX secolo cfr. JUAN PEDRO DE GANDT, *L'extension des relations diplomatiques du Saint-Siège depuis 1900*, in JOËL-BENOÎT D'ONORIO (dir.), *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, Cerf/Cujas, Paris, 1989, pp. 423-453. Per un quadro generale cfr. GIOVANNI BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2003, e più recentemente JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e Comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, Edusc, Roma, 2018. Sull'isolamento della Santa Sede nella realtà internazionale agli inizi del Novecento si veda le *Relazioni presentate al S.P. Benedetto XV, sulla situazione delle Nazioni*, dalla Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari nel settembre del 1914, in merito alla quale cfr. ROBERTO REGOLI-PAOLO VALVO, *Tra Pio X e Benedetto XV. La diplomazia pontificia in Europa e America Latina nel 1914*, Studium, Roma, 2018.